Ammissione presso il seggio dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum

I partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori del referendum possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.
Tali rappresentanti devono essere scelti tra gli elettori di qualsiasi Comune. Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

I medesimi rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo (ad esempio, una spilla) recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum.
Alle designazioni dei rappresentanti per il referendum provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico presente in Parlamento o dai promotori del referendum stesso.
Tale persona deve essere munita di mandato autenticato dal notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori o, per i partiti e gruppi politici anzidetti, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale o anche di livello parlamentare (art. 19 della legge n. 352/1970).
Alle designazioni - da produrre su carta libera e con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 - possono ovviamente provvedere, anche direttamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori.

Le designazioni dei rappresentanti possono essere presentate **entro giovedì 19 marzo 2026, anche mediante posta elettronica certificata - protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it** - al segretario del Comune il quale ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio delle designazioni tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata.

Tali designazioni possono altresì essere presentate, **esclusivamente in formato cartaceo,** direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio o la domenica mattina,** purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (art. 25, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. *38-bis,* comma 1, lett. b), n. 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).